



Città di Acireale
Corpo Polizia Municipale

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER L'ADOZIONE DI CANI RANDAGI OSPITATI PRESSO IL RIFUGIO-RICOVERO CONVENZIONATO CON IL COMUNE DI ACIREALE.

PROGETTO "ACCOGLI A CASA UN AMICO A 4 ZAMPE".

ART. 1 - FINALITÀ'

Il progetto "ACCOGLI A CASA UN AMICO A 4 ZAMPE" ha lo scopo di incentivare, attraverso la concessione di contributi a fondo perduto, l'adozione di cani randagi catturati nel territorio comunale ed ospitati presso il rifugio sanitario o rifugio canile convenzionato con il Comune di Acireale al fine di garantire il loro benessere, di contenere i costi derivanti dal mantenimento dei cani medesimi, di promuovere il diffondersi di una cultura di attenzione nei confronti di animali che accolti in casa diventano parte integrante della famiglia, insostituibili sia come compagnia che come destinatari di un legame molto simile ad un'amicizia, nonché di prevenire il sovraffollamento della struttura convenzionata con l'Ente.

ART. 2 - REQUISITI PER L'ADOZIONE DEGLI ANIMALI

I cani randagi catturati sul territorio del Comune di Acireale e ricoverati da oltre un anno presso la struttura convenzionata, sterilizzati e registrati a nome del Comune potranno essere adottati in via definitiva qualora ricorrano le seguenti condizioni in capo al soggetto aspirante all'adozione:

- 1) compimento del diciottesimo anno di età;
- 2) residenza e domicilio dell'adottante nel territorio del comune di Acireale;
- 3) garanzia di adeguato trattamento, con atto di impegno scritto, al mantenimento dell'animale in buone condizioni presso la propria abitazione, in ambiente idoneo ad ospitarlo, in relazione alla taglia, alle esigenze proprie della razza, assicurando le previste vaccinazioni e cure veterinarie;
- 4) assenza di condanne penali per maltrattamenti ad animali a carico del richiedente o di altri componenti il nucleo familiare;
- 5) consenso a far visionare il cane dopo l'adozione, anche senza preavviso, dall'ufficio comunale preposto e/o dal Servizio Veterinario dell'ASP competente per territorio allo scopo di accertare la corretta tenuta dell'animale;
- 6) aver adottato il cane in data successiva alla pubblicazione delle presenti disposizioni sul sito internet del Comune di Acireale.

ART. 3 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di contributo sono indirizzate all'Ufficio Diritti Animali del Comune, e presentate tramite protocollo generale o a mezzo di posta elettronica certificata secondo il modello scaricabile direttamente dal sito on line o reperibile presso l'Ufficio Diritti Animali dell'Ente.

Alla domanda deve essere allegata copia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.

Adottato l'animale ed ottenuto l'inserimento del richiedente tra i beneficiari del contributo in predicato, l'interessato dovrà avanzare istanza di liquidazione della rata di competenza entro i primi quindici giorni successivi allo scadere del periodo di riferimento della rata richiesta allegando alla stessa la documentazione sotto segnata all'art. 5.

ART. 4 - MODALITÀ' PER L'ADOZIONE DEGLI ANIMALI

La scelta del cane potrà avvenire direttamente presso il rifugio sanitario o rifugio canile convenzionato. L'adottante potrà richiedere l'assistenza dei volontari delle Associazioni animaliste convenzionate con il Comune di Acireale.

Scelto l'animale oggetto dell'adozione, la struttura convenzionata, unitamente ai volontari qualora presenti, trasmetterà senza ritardo all'Ufficio diritti degli animali dell'Ente la proposta di adozione corredata da una fotografia dell'animale e da copia della scheda personale dello stesso da dove si possa agevolmente evincere la data di cattura e custodia dell'animale, la sua età anche presunta e le sue condizioni sanitarie.

L'Ufficio diritti degli animali curerà la pratica del passaggio di proprietà dell'animale fissando la data per il suo prelievo dalla struttura convenzionata e contemporaneamente provvederà a darne comunicazione formale all'ASP competente per le proprie incombenze, e segnatamente per le modifiche da apportare all'anagrafe canina, nonché alla predetta struttura convenzionata. Dal giorno fissato per il prelievo cessano gli obblighi della corresponsione degli importi di mantenimento dell'animale posti a carico dell'Ente.

Le modalità e le spese di prelievo dell'animale dalla struttura convenzionata, nel giorno stabilito, saranno a cura dell'adottante.

L'animale adottato dovrà essere necessariamente un cane a carico del Comune di Acireale da almeno un anno.

Non potrà essere adottato più di un esemplare per nucleo familiare (famiglia anagrafica).

Dal momento dell'affido, sono trasferiti all'adottante tutti gli obblighi e le responsabilità del proprietario di animali ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 5 - CONTRIBUTO ECONOMICO

Ai soggetti che adotteranno in via definitiva un cane, sarà erogato un contributo economico annuale, omnicomprensivo. Il predetto contributo economico sarà suddiviso per tale scopo in dodicesimi. Pertanto esso sarà rapportato, quanto all'adozione, dal mese di adozione e fino al termine delle scadenze sotto riportate, e in caso di decesso dalla data del decesso dell'animale a ritroso fino alla data di corresponsione della precedente rata. E' dovuto il contributo mensile per mesi interi o per frazioni di almeno 16 giorni.

Il presente contributo verrà erogato dal Comune allo scadere della tempistica sotto riportata, o in caso di decesso dell'animale entro 60 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto decesso.

L'ammontare del contributo è fissato in:

- € 600,00 (seicento/00) per il primo anno di adozione, da corrispondere in dodicesimi in due rate posticipate rispetto alla data di adozione: la prima entro il 30 giugno e la seconda entro il 31 dicembre di ciascun anno.

- € 480,00 (quattrocentottanta/00) ciascuno per i successivi due anni da corrispondere secondo le medesime modalità previste per il primo anno di adozione.

Il contributo verrà accordato quanto alla prima rata:

- a) previo espletamento dell'istruttoria finalizzata all'accertamento dei requisiti di cui all'art.2;
- b) all'accertamento presso l'Anagrafe canina dell'avvenuta intestazione del cane in capo al richiedente;
- c) a seguito opportuna certificazione, rilasciata da medico veterinario asseverante le buone condizioni di salute dell'animale e la sua esistenza in vita. In assenza di tale certificazione non sarà possibile procedere alla liquidazione della rata richiesta. Detta certificazione dovrà essere prodotta a cura dell'adottante.

Quanto alle rate successive, a seguito inoltro della certificazione di cui alla superiore lettera c) unitamente alla relativa richiesta di liquidazione.

ART. 6 - SMARRIMENTO, MORTE E CESSIONE DELL'ANIMALE

L'assegnatario si impegna a mantenere il cane in buone condizioni presso la propria residenza o ad altro domicilio. Nel caso di smarrimento o morte dell'animale lo stesso è tenuto a comunicarlo all'Ufficio Diritti degli Animali dell'Ente ed al Servizio Veterinario dell'ASP competente per territorio entro e non oltre le 48 (quarantotto) ore dallo smarrimento o dal decesso.

Ai fini del mantenimento del contributo economico la cessione del cane non è di norma consentita. Tuttavia in casi eccezionali, documentabili e dovuti a cause di forza maggiore, la stessa può essere ammessa. In tal caso il soggetto che ha adottato il cane, è tenuto ad avvertire preventivamente e per iscritto l'Ufficio Diritti degli Animali dell'Ente, indicando oltre alle motivazioni che gli impongono la cessione dell'animale anche la persona cui verrà ceduto. L'Ufficio, una volta verificati tutti i requisiti di cui al punto 2 del presente bando e vagliate le motivazioni che hanno condotto alla cessione dell'animale, in caso di esito favorevole all'adottante provvede alla surroga del destinatario del contributo che sarà elargito in forma parziale in ragione del periodo di possesso dell'animale, prendendo nota della data dalla quale ricorre il periodo di competenza per l'eventuale erogazione del contributo al nuovo possessore.

Ai fini dell'erogazione del contributo economico, la cessione dell'animale non interrompe il periodo complessivo, decorrente dalla data della sua prima adozione, per il quale lo stesso è dovuto. Nel caso di successione mortis causa, il contributo verrà assegnato agli eredi dell'adottante nei limiti ed alle condizioni sopra evidenziate e sempre che mantengano il possesso dell'animale. Nel caso di morte del cane, decade il diritto a percepire il contributo a beneficio di chiunque dovesse essere in quel momento possessore dell'animale.

ART. 7 - CONTROLLI PERIODICI

Il Comune, anche avvalendosi degli organismi veterinari della ASP, effettua controlli senza preavviso, atti a verificare il corretto mantenimento degli animali e l'esistenza in vita dello stesso.

ART. 8 - ACCERTAMENTI E SANZIONI

Nei casi di maltrattamento, abbandono, smarrimento dell'animale, cessione non autorizzata, condizioni di detenzione non idonee, secondo le valutazioni effettuate dall'Ufficio Diritti Animali del Comune, o a seguito di segnalazione prodotta dal Servizio Veterinario dell'ASP competente per territorio, ed a seguito della formale contestazione dell'infrazione all'adottante, l'Amministrazione provvede ad applicare le sanzioni previste dalla legge, a revocare tempestivamente l'adozione disponendo il ricovero dell'animale presso la struttura convenzionata, con obbligo di rimborso dell'ultima rata del contributo erogato e salva la segnalazione alle Autorità competenti per i casi accertati di maltrattamento e/o abbandono o per altre infrazioni di carattere penale.

ART. 9 - PUBBLICITÀ'

Il presente bando sarà pubblicato all'albo pretorio on line del comune e sul sito istituzionale del comune di Acireale, nonché sarà data ampia risonanza a mezzo comunicato sui mezzi di informazione di massa. Dello stesso sarà data ampia conoscenza alle Associazioni di volontariato animaliste

ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali raccolti in applicazione del presente bando saranno trattati secondo le modalità previste dall'articolo 11 del D. Lgs. 196/2003.

I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dall'art.7 del predetto decreto 196/2003. Titolare del trattamento è il Comune di Acireale. I dati possono essere oggetto di comunicazione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del bando.

ART. 11- RINVI

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si intendono qui richiamate le disposizioni contenute nella L. n. 281 del 14 agosto 1991, "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" e nella normativa regionale attinente.

ART. 12 - INFORMAZIONI

Consultando il sito internet del Comune di Acireale è possibile scaricare copia del bando e della domanda.

L'ufficio diritti animali (U.D.A) del Comune di Acireale è aperto al pubblico dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00

- 7 GIU. 2017

IL COMANDANTE della P.M.
Dott. Antonio Molino

